

**ATTO N. 105/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente  
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

***Relatore Presidente Daniele Nicchi***

*Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

SULLA


***P***roposta di legge

***“Istituzione di una Commissione speciale per le  
Riforme Statutarie e Regolamentari”***

-----

*Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 4 maggio 2020*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 5 maggio 2020*




COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 maggio 2020, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno **l'ATTO N. 105** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bori, De Luca, Fora, Bianconi, Pastorelli, Pace, Morroni e Agabiti, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari"), ed ha deciso di esprimere all'unanimità dei consiglieri presenti (in sede ed in videoconferenza) e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Presidente Daniele Nicchi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bori, De Luca, Fora, Bianconi, Pastorelli, Pace, Morroni e Agabiti, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari", depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 5 marzo 2020 e assegnata, in pari data, per competenza alla I Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 105);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 105/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;


VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione), in particolare l'articolo 5;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 55;


VISTO il Regolamento Interno, in particolare l'articolo 37;

*con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*




***DELIBERA***


- di approvare la legge regionale, concernente: “Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari”, composta di n. 8 articoli, nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BORI, DE LUCA, FORA, BIANCONI, PASTORELLI, PACE, MORRONI E AGABITI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Istituzione e compiti)	Art. 1 (Istituzione e compiti)
1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale denominata: "Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari" (di seguito Commissione speciale).	1.  idem
2. La Commissione speciale ha il compito di elaborare proposte di atti legislativi in ordine alla revisione dello Statuto regionale e proposte di deliberazione non legislativa concernenti modificazioni e integrazioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.	2.  idem
3. La Commissione speciale effettua inoltre indagini e studi sui contenuti della legge elettorale regionale, eventualmente predisponendo all'esito una proposta di modificazione della medesima legge.	3.  idem
4. La Commissione speciale ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare le proposte nelle materie di cui ai commi 2 e 3, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione con le componenti istituzionali, sociali, culturali e di ricerca della comunità regionale.	4.  idem



5. La Commissione speciale può organizzare seminari e convegni sulle materie di cui ai commi 2 e 3.	5.  idem
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Organizzazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Organizzazione)</p>
1. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione speciale si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa.	1.  idem
2. Il Presidente della Commissione speciale si avvale di un ufficio di supporto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).	2.  idem
3. La Commissione speciale, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.	3.  idem
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Componenti)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Componenti)</p>
1. La Commissione speciale è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare salvo che i componenti del gruppo si trovino tutti nella condizione di cui al comma 2.	1.  idem  idem
2. Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta	2.  idem




regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa. Non trova applicazione l'articolo 16, comma 4-bis, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.	idem
3. Il Presidente di ciascun gruppo consiliare, designa, tra i componenti del gruppo stesso, il proprio rappresentante nella Commissione speciale, entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.	3. idem
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Gruppo misto, ove costituito, è rappresentato nella Commissione speciale da un solo componente del Gruppo stesso indicato secondo le modalità di cui al comma 3.	4. idem
Art. 4 (Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale)	Art. 4 (Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale)
1. La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.	1. idem
2. Nella prima seduta presiede il	2.




Consigliere più anziano di età.	idem
3. Ai fini della votazione di cui al comma 1, ogni Consigliere componente della Commissione speciale dispone di tante schede per esprimere il nominativo del candidato quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta. Ogni scheda di votazione può riportare un solo nome.	3.  idem
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.	4.  idem
5. La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.	5.  idem
6. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai presidenti e vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.	6.  idem
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui è necessario procedere alla rielezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale.	7.  idem






Art. 7 (Durata della Commissione speciale)	Art. 7 (Durata della Commissione speciale)
1. La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento e si scioglie automaticamente. Entro il suddetto termine la Commissione speciale trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti ai fini di cui all'articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.	1.  idem
2. Il termine di cui al primo periodo del comma 1 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di durata in carica dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione). Nel caso di scioglimento dell'Assemblea legislativa, la Commissione speciale si scioglie automaticamente decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale ed entro tale termine deve trasmettere all'Assemblea legislativa la	2.  idem



relazione finale sui lavori svolti.	
Art. 8 (Norma finanziaria)	Art. 8 (Norma finanziaria)
<p>1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:</p> <p>a) capitolo 00008_s euro <del>25.000,00</del> per l'anno 2020, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 135.000,00 nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 6;</p> <p>b) capitolo 00100_s euro <del>38.757,17</del> per l'anno 2020, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro <del>217.040,13</del> nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2;</p> <p>c) capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.</p>	<p>1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:</p> <p>a) capitolo 00008_s euro <b>20.000,00</b> per l'anno 2020, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 135.000,00 nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 6;</p> <p>b) capitolo 00100_s euro <b>31.005,73</b> per l'anno 2020, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro <b>209.288,70</b> nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2;</p> <p>c) capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.</p>



## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

**Illustrazione sintetica per ogni articolo degli interventi, delle loro finalità e delle azioni concrete, che si intendono attivare, ed evidenziare se la nuova norma ha effetti finanziari (nuove o maggiori spese o minori entrate o neutralità finanziaria sul bilancio regionale).**

### **Sezione I Individuazione e morfologia degli effetti finanziari**

Per nuove o maggiori spese la descrizione dovrà evidenziare:

- la natura economica dell'intervento: spese corrente o in conto capitale, attività finanziarie, prestiti, trasferimenti..., spese rimodulabili o non rimodulabili, spese inderogabili/obbligatorie. Per la classificazione economica delle Entrate e delle Spese far riferimento alle voci del Piano dei conti finanziario (allegato 6/1 del Dlgs. 118/2011).
- il carattere temporale della spesa: pluriennale o continuativa/ricorrente.
- l'ammontare previsto della spesa per ognuno degli anni del bilancio in corso, l'ammontare a regime per le spese continuative e l'ammontare complessivo per le spese pluriennali. Se l'importo a regime non è stabile, va seguito l'andamento dell'effetto finanziario nel tempo.
- la finalità dell'intervento seguendo la classificazione in Missioni e Programmi (allegato 14 del Dlgs. 118/2012).

### **Sezione II Metodi di quantificazione degli oneri finanziari**

Definire ed indicare la quantificazione degli effetti finanziari diretti e indiretti (vanno indicati tutti i passi logico-matematici che hanno portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti. Nel caso in cui ciò richieda una esposizione particolarmente articolata si potrà rinviare ad apposita appendice).

1. Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
2. metodologia di calcolo (stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici). Ipotizzare i potenziali destinatari dell'intervento normativo e, conseguentemente, stimare la spesa complessiva per ogni anno finanziario. L'analisi deve essere svolta per ogni articolo e comma che hanno impatto finanziario.
3. eventuali altre metodologie di quantificazione e di valutazione (compilare solo nel caso in cui vengono utilizzati dati o informazioni provenienti ad esempio da studi, documenti o altro materiale già esistenti, indicando la fonte di provenienza).

Il titolo della proposta di legge è "Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari" si rileva che nell'articolo 1 comma 3 si indica tra le attività della commissione eventuali proposte di modifica della legge elettorale regionale, tale finalità andrebbe esplicitata nel titolo di legge.

**L'Art. 1 (Istituzione e compiti)** istituisce la commissione speciale (**comma 1**), la cui finalità è la revisione dello Statuto regionale, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (**comma 2**) e della legge elettorale regionale (**comma 3**). Le azioni concrete attivabili sono proposte di atti legislativi (**commi 2 e 3**), ma anche indagini e studi, consultazioni con le componenti istituzionali, sociali, culturali e di ricerca regionali, seminari e convegni (**commi 3, 4, 5**).

*L'istituzione della Commissione in sé non comporta oneri finanziari aggiuntivi, il suo funzionamento ed organizzazione potrebbe invece comportarli, si rinvia agli articoli successivi che dispongono la materia nel dettaglio.*

*Le attività della Commissione per essere realizzate potrebbero aver bisogno di risorse aggiuntive, ma non avendo carattere obbligatorio tali interventi potranno essere modulati in base alle risorse disponibili alla Commissione stessa o all'Assemblea legislativa.*

**L'Art. 2 (Organizzazione)** prevede che la Commissioni si avvalga delle strutture dell'Assemblea legislativa al **comma 1**, ed al **comma 2** di un ufficio di supporto, ai sensi del comma 2 dell'Art. 4-bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale) della Lr 21/2007 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) "Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale."

La Deliberazione n. 22 del 29 luglio 2015 dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (Definizione di budget di annuale di spesa per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi



di direzione politica dell'Assemblea legislativa) ha deliberato al punto 3 di "assegnare un budget annuale di spesa, pari ad € 34.000,00, ad esclusione degli oneri riflessi e dell'Irap, ai fini della costituzione e del funzionamento degli Uffici di supporto dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dei Presidenti del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e d'inchiesta e dei Portavoce delle opposizioni;"

*L'interpretazione congiunta dell'art.4-bis della lr 21/2007 e della delibera attuativa dell'Ufficio di Presidenza conduce alla quantificazione degli oneri finanziari aggiuntivi come segue:*

- 34.000 euro budget annuo lordo per un contratto a tempo pieno a tempo determinato,
- a cui vanno aggiunti
  - +23,80% per oneri previdenziali
  - +2,88% per TFR
  - +8,5% per IRAP
  - +1,61% per disoccupazione
- = 36,79% % totale degli oneri da aggiungere (riflessi+IRAP)
- 36,79% di 34.000 euro= 12.508,60 euro totale annuo oneri da aggiungere (riflessi +IRAP)
- 34.000 euro+12.508,60 euro=46.508,60 euro Totale budget annuo di spesa per un ufficio di supporto alla presidenza della Commissione speciale

*Pertanto il costo aggiuntivo totale per l'ufficio di supporto proposto è prevedibile in 46.508,60 euro totale annuo, 3.875,72 euro mensile, 116.271,50 euro per 30 mensilità, 93.017,20 euro per ulteriori 24 mensilità prevedibili di proroga fino a fine legislatura.*

Gli articoli **Art. 3 (Componenti)**, **Art. 4 (Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale)**, **Art. 5 (Espressione del voto)**, **Art. 6 (Funzionamento)** nel loro complesso determinano il numero di componenti della commissione, le incompatibilità alla designazione a componente ed all'eleggibilità alla carica di Presidente o Vice presidente della Commissione stessa con altre cariche di presidenza all'interno dell'Assemblea, il sistema di voto per l'elezione degli stessi, la stessa indennità di funzione e l'applicabilità delle stesse disposizioni relative al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.


*Pertanto nella situazione delle cariche attuali, in cui due gruppi assembleari non saranno rappresentabili in quanto componenti di Giunta e diverse cariche di presidenza di organi consiliari sono state già affidate ai consiglieri designabili a componenti della commissione, si può prevedere che il costo aggiuntivo derivante dalla ulteriori cariche di Presidente e Vice Presidente della Commissione Speciale porteranno ad un onere aggiuntivo pari a:*

- 1.500 euro mensili per indennità di carica al Presidente della Commissione speciale
- 1.000 euro mensili per indennità di carica al Vice Presidente della Commissione speciale

*L'onere aggiuntivo è di 2.500 euro mensili, 20.000 euro per 8 mensilità da maggio a dicembre 2020, 30.000 euro per anno di 12 mesi, 75.000,00 euro per 30 mesi, 60.000,00 euro per 24 mesi, l'onere totale fino a fine legislatura è dunque pari a 135.000,00 euro.*

**L'Art. 7 (Durata della Commissione speciale)** determina la durata della Commissione in 30 mesi prorogabili fino a fine legislatura.

*Tale disposizione determina il carattere temporale delle spese di funzionamento della Commissione speciale in 30 mesi prorogabili per altri 24 mesi fino a fine legislatura, nell'ipotesi di approvazione della presente proposta di legge entro marzo 2020.*



Pertanto l'onere aggiuntivo prevedibile dall'attuazione della presente proposta di legge, si può quantificare come riepilogato in TABELLA I

**TABELLA I - Individuazione e quantificazione degli effetti finanziari**

Articolo/comma	Finalità MISSIONE/PROGRAMMA	Natura economica TITOLO/MACRO-AGGREGATO	Carattere temporale	IMPORTO ANNO 2020	IMPORTO ANNO 2021	IMPORTO ANNO 2022	IMPORTO ANNUO A REGIME	AMMONTARE COMPLESSIVO
Art. 1, commi 3, 4, 5 <i>indagini, studi, seminari, convegni</i>	Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	Titolo 1: SPESE CORRENTI Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI  In quanto fondi da trasferire al Consiglio regionale per le indennità di carica e per spese di esercizio competenze e funzionamento del Consiglio regionale	Pluriennale (30 mesi +24 mesi fino a fine legislatura)	Spese non obbligatorie, la cui quantificazione è rinviabile alle disponibilità di bilancio annuali				
Art. 2, comma 2 <i>ufficio di supporto al presidente della commissione</i>				31.005,73 (8 mesi)	46.508,60	46.508,60	-	116.271,50 (30 mesi) +93.017,20 (24 mesi) <b>=209.288,70 (totale fino a fine legislatura)</b>
Art. 4, comma 6 <i>indennità di funzione del presidente e vice presidente commissione</i>				20.000,00 (8 mesi)	30.000,00	30.000,00	-	75.000,00 (30 mesi) +60.000,00 (24 mesi) <b>=135.000,00 (totale fino a fine legislatura)</b>
TOTALE				51.005,73	76.508,60	76.508,60	-	344.288,70


### Sezione III - Copertura Finanziaria

a) Le modalità di copertura finanziaria teoricamente possibili sono:

- utilizzo di specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata e nel rispetto degli equilibri di bilancio);
- modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale);
- mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa
- rinvio alla legge di bilancio

La copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi previsti per l'attuazione della presente proposta di legge, si intende fornita dalle risorse già disponibili al bilancio dell'Assemblea legislativa nella Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI; Titolo 1: SPESE CORRENTI; Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI, nei capitoli del Bilancio regionale:

- 00008\_s FONDI DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REG.LE PER IND. DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA LL.RR. 1/8 /1972, N.15 - 26/2/1981, N. 9 - 14/1/1985, N.2 ((SPESE OBBLIGATORIE)
- 00100\_s SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE)



**TABELLA II - Copertura finanziaria**

Articolo/comma	Modalità di copertura MISSIONE/PROGRAMMA TITOLO/MACRO-AGGREGATO (capitoli di bilancio) delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria	IMPORTO ANNO 2020	IMPORTO ANNO 2021	IMPORTO ANNO 2022	IMPORTO ANNUO A REGIME	AMMONTARE COMPLESSIVO
Art. 1, commi 3, 4, 5 <i>indagini, studi, seminari, convegni</i>		Spese non obbligatorie, la cui quantificazione è rinviabile alle disponibilità di bilancio annuali				
Art. 2, comma 2 <i>ufficio di supporto al presidente di commissione</i>	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (utilizzo risorse autorizzate e non impegnate in Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1: SPESE CORRENTI Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI nei capitoli di spesa 00008_s e 00100_s	Capitolo 00100_s 31.005,73 (8 mesi)	46.508,60	46.508,60	-	116.271,50 (30 mesi) +93.017,20 (24 mesi) =209.288,70 <b>(totale fino a fine legislatura)</b>
Art. 4. comma 6 <i>indennità di funzione del presidente e vice presidente commissione</i>		Capitolo 00008_s 20.000,00 (8 mesi)	30.000,00	30.000,00	-	75.000,00 (30 mesi) +60.000,00 (24 mesi) =135.000,00 <b>(totale fino a fine legislatura)</b>
TOTALE		51.005,73	76.508,60	76.508,60	-	344.288,70

**Norma Finanziaria**

La norma finanziaria riepiloga la quantificazione degli oneri di spesa aggiuntivi previsti e da autorizzare e la loro modalità di copertura finanziaria, per le diverse annualità di bilancio, totale per le spese a carattere pluriennale o a regime per le spese continuative, indicandone la classificazione in Missioni, Programmi e Titoli di spesa. La classificazione da utilizzare in caso di modifiche di previsioni di entrata è in Titoli, Tipologia, Categoria, carattere ricorrente o non ricorrente dell'entrata.

**Art. 8  
(Norma finanziaria)**

1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 00008\_s euro 20.000,00 per l'anno 2020, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 135.000,00 nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 6;

b) capitolo 00100\_s euro 31.005,73 per l'anno 2020, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad un ammontare complessivo di euro 209.288,70 nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2;

c) capitolo 00100\_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.